CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA FRA LO STATO E LA DITTA PIRELLI E C. DI MILANO

# Art. 6 (Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Comune di Milano)

La Ditta avra' il diritto di porre in opera ai punti d'approdo di ogni cavo e negli uffici nei quali ogni cavo dovra' mettere capo, quei ripari e meccanismi che le piacera', all'oggetto di proteggere i cavi. I ripari agli approdi non dovranno pero' essere d'inciampo pregiudicievole alla libera navigazione, all'esercizio delle arti marittime ed ai bisogni della difesa nazionale.

Versione in vigore dal 6 maggio 1886, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Che approva la Convenzione stipulata fra lo Stato e la ditta Pirelli e C. di Milano |
| Estremi | Legge 15 aprile 1886, n. 3789 |
| Partizione | Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Comune di Milano |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1886 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-stipulata-fra-lo-stato-e-la-ditta-pirelli/convenzione-fra-la-ditta-pirelli-e-il-comune-di-milano-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it